

Inviato a mezzo e-mail all'indirizzo:  
[SNA.questionariAML@bancaditalia.it](mailto:SNA.questionariAML@bancaditalia.it)

Milano, 14 settembre 2022

Spett.le  
BANCA D'ITALIA  
Unità di Supervisione e normativa  
antiriciclaggio  
Via Nazionale 91  
00184 Roma

Prot. n. 41/22

**OGGETTO: Contributo Assosim sul Progetto di ampliamento del set informativo a supporto delle attività di vigilanza AML/CFT**

Ringraziamo la Banca d'Italia per il coinvolgimento dell'Associazione nel processo di definizione dell'iniziativa in oggetto e riportiamo di seguito le prime considerazioni raccolte in occasione del confronto avuto con i nostri associati, riservandoci di formulare eventuali ulteriori osservazioni di dettaglio nel corso del periodo di svolgimento della *survey* campionaria.

### **OSSERVAZIONI PRELIMINARI**

Osserviamo anzitutto come i contenuti del prototipo di questionario non sembrano favorire una riduzione e semplificazione degli oneri segnaletici in capo ai soggetti obbligati, come nelle intenzioni espresse dall'Autorità di vigilanza: il questionario, infatti, andrebbe ad affiancarsi alla relazione annuale e all'esercizio di autovalutazione e implicherebbe un notevole sforzo di coordinamento.

A tal riguardo suggeriremmo di prendere in considerazione l'opportunità di raggiungere l'obiettivo di implementazione del set informativo in materia AML/CFT mediante un efficientamento/integrazione dell'esercizio di autovalutazione già in essere.

Una seconda osservazione di carattere generale attiene alla periodicità di rilevazione dei dati. Nell'Introduzione al prototipo di questionario viene precisato che "La rilevazione si effettua con

periodicità annuale con riferimento al 31 dicembre (c.d. “data di riferimento”); per “periodo di riferimento” si intende l’arco temporale intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre”.

E larga parte delle richieste di dati contenute nelle diverse sezioni del prototipo di questionario sembrano riguardare il periodo di riferimento.

A tal proposito, riteniamo opportuno evidenziare che l’analisi di carattere andamentale potrebbe richiedere ai soggetti obbligati specifici interventi IT, con conseguenti oneri ulteriori in termini di costi e soprattutto di tempi di acquisizione.

Un’ultima osservazione, che si lega strettamente alla precedente, attiene alla generale disponibilità dei dati richiesti nel prototipo di questionario: se alcuni, come poc’anzi evidenziato, richiedono l’implementazione delle funzionalità IT, altri - come ha insegnato l’esperienza dell’esercizio di autovalutazione negli ultimi anni - implicano il coinvolgimento da parte della funzione AML di altre funzioni della struttura interne all’azienda, con un impatto inevitabile in termini di tempistiche necessarie al consolidamento del dato.

A fronte delle criticità fin qui evidenziate esprimiamo preoccupazione in merito alla capacità degli intermediari (soprattutto quelli coinvolti nella *survey* campionaria che prenderà avvio il prossimo 3 ottobre) di compilare il questionario nei tempi richiesti e chiediamo dunque un’estensione del cronoprogramma presentato in occasione della riunione del 27 luglio scorso, per consentire ai soggetti selezionati di pianificare con la dovuta attenzione gli interventi IT che si dovessero rendere necessari e strutturare con un adeguato processo la circolazione delle informazioni necessarie tra le funzioni coinvolte.

## **SEZIONE 1 - CLIENTELA**

Sul presupposto che la voce 1 (“Clienti titolari di uno o più rapporti continuativi alla data di riferimento”) rappresenti una fotografia al 31/12/2021, in relazione alle sotto-voci che a tale voce si riferiscono chiediamo conferma che:

- alla sotto-voce 1.1 (“Clienti a cui l’intermediario applica misure di adeguata verifica rafforzata ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 231/2007”) debbano essere conteggiati solamente i clienti che, alla data di riferimento, risultano assoggettati a misure di adeguata verifica rafforzata. E siano invece esclusi dalla rilevazione i clienti che, indipendentemente dal profilo di rischio, nel corso del 2021 sono stati sottoposti ad adeguata verifica rafforzata solo in relazione a una o più operazioni.
- alla sotto-voce 1.1.1 (“di cui clienti titolari di rapporti continuativi che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio”), debba essere preso a riferimento solamente l’elenco dei paesi ad alto

rischio vigente al 31/12/2021 e pertanto (i) qualora un cliente nel corso del 2021 sia stato sottoposto ad adeguata verifica rafforzata - avendo operato in uno dei paesi inclusi nella lista predisposta dalla Commissione europea – lo stesso non debba essere preso in considerazione ai fini dell'estrazione, nell'eventualità in cui - alla data di riferimento - il paese non risulti più ricompreso nella lista e (ii) quando un cliente nel corso del 2021 sia stato sottoposto ad adeguata verifica rafforzata in relazione a una o più operazioni svolte con paesi terzi ad alto rischio, lo stesso non debba essere preso in considerazione ai fini dell'estrazione, nell'eventualità in cui - alla data di riferimento – non risulti avere in essere ulteriori operazioni con paesi terzi ad alto rischio e il suo profilo di rischio non sia alto.

## **SEZIONE 2 – CANALI DISTRIBUTIVI**

In relazione alla sotto-voce 3.1.1 che richiede il numero di nuovi clienti identificati “in presenza da soggetti equiparabili ai dipendenti (es. consulenti) o, comunque, da soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione del destinatario (es. società del gruppo con sede in Italia)”, segnaliamo che tale dato oggi non è gestito da molti intermediari in forma elettronica e, pertanto, l'implementazione di una procedura ad hoc per la sua estrazione richiederà ai suddetti intermediari tempi e risorse al momento non stimabili.

## **SEZIONE 4 – OPERATIVITÀ**

La voce 5 richiede numero e ammontare delle “operazioni oggetto di segnalazioni S.A.R.A. nel periodo di riferimento, eseguite da clienti cui sono applicate misure di adeguata verifica rafforzata”.

Nelle Istruzioni viene specificato che “rispetto al totale delle operazioni trasmesse in S.A.R.A. nel periodo di riferimento, deve essere specificato il solo dato relativo alle operazioni poste in essere da clienti che, alla data di riferimento, risultano sottoposti a misure rafforzate di adeguata verifica. Al riguardo, si specifica che: i) i clienti che alla data di riferimento risultano sottoposti a misure rafforzate di adeguata verifica corrispondono alla somma delle sotto-voci 1.1 e 2.1 della Sezione 1; ii) in caso di assoggettamento del cliente a misure rafforzate nel corso del periodo di riferimento, andranno indicate tutte le operazioni trasmesse in S.A.R.A. nel periodo, anche se riferite a una o più mensilità in cui il cliente è stato sottoposto a misure ordinarie o semplificate di adeguata verifica”.

Sul punto riteniamo opportuno evidenziare che le segnalazioni S.A.R.A. sono generate dalle operazioni registrate in AUI (che rappresenta la modalità di conservazione dei dati prescelta dalla

quasi totalità dei soggetti obbligati) e l'informazione relativa alla sottoposizione del cliente ad obblighi rafforzati nel corso dell'anno non è presente nell'Archivio. Pertanto, l'estrazione di tale dato comporta un notevole sforzo a livello IT perchè occorre che l'intermediario dapprima identifichi i clienti che rientrano nella categoria soggettiva (tramite i sistemi gestionali o di *onboarding*), poi estragga da tutte le segnalazioni S.A.R.A. inviate nell'anno le operazioni riferibili a tali clienti e infine ricostruisca il dato aggregato.

Inoltre chiediamo se nella categoria dei "clienti che, alla data di riferimento, risultano sottoposti a misure rafforzate di adeguata verifica" occorra includere tutti i clienti a cui, per policy aziendale, il soggetto obbligato ha applicato obblighi rafforzati, oppure se debbano essere considerati tutti i clienti che, nel periodo di riferimento, sono stati oggetto di adeguata verifica rafforzata anche solo su una singola operazione e quindi includere anche questa singola tipologia di operazioni tra quelle oggetto di segnalazione ai fini della voce 5.

## SEZIONE 6

### *Profili economici*

In relazione alla voce 10 ("Investimenti in materia AML/CFT sostenuti nell'ultimo triennio") preme evidenziare come l'uso sempre più diffuso da parte degli intermediari di sistemi software integrati che soddisfino le esigenze di vigilanza imposte da più normative di settore, renda piuttosto difficile (se non impossibile o in via puramente teorica) poter enucleare la quota parte degli investimenti strettamente attinenti al comparto AML/CFT.

Inoltre, con specifico riferimento all'attività delle succursali insediate in Italia di intermediari UE ed extra UE, chiediamo conferma se debbano essere oggetto di rilevazione i costi per software e/o infrastrutture IT, sostenuti centralmente dalla Casa Madre e di cui beneficiano anche le succursali.

### *Assetti organizzativi in materia AML*

Alla voce 13 ("Anni di permanenza nel ruolo all'interno dell'azienda da parte del responsabile antiriciclaggio o del responsabile interno (in caso di esternalizzazione)") chiediamo se, qualora, in caso di esternalizzazione, il responsabile interno coincida con il precedente responsabile antiriciclaggio (nel periodo antecedente l'esternalizzazione), gli anni di permanenza nel ruolo relativi a tale soggetto debbano essere cumulati o debbano essere conteggiati solo gli anni di permanenza nel ruolo di responsabile interno.

Alla voce 16 (“FTE impiegati nei controlli AML/CFT di secondo livello nel periodo di riferimento”) chiediamo, con specifico riguardo alle succursali di intermediari UE ed extra UE, se rilevino FTE assunti presso la Casa Madre per effettuare controlli sui processi centralizzati che riguardano anche la succursale. In caso di risposta positiva, segnaliamo la potenziale difficoltà di individuare la quota parte attribuibile alla sola succursale.

Alla voce 20, relativa alle carenze riscontrate sulle funzioni esternalizzate in ambito AML/CFT nel periodo di riferimento, chiediamo se sia il responsabile interno/referente della funzione internalizzata il soggetto di riferimento per l'estrazione dei dati in questione, a fronte del monitoraggio condotto dallo stesso sul fornitore esterno.

Alle voci 22 (“Disfunzioni accertate dalla funzione antiriciclaggio nel periodo di riferimento”) e 25 (“Disfunzioni accertate dalla funzione di revisione interna in materia AML/CFT nel periodo di riferimento”), riteniamo che la richiesta sulle disfunzioni accertate attenga a dati troppo generici da identificare e suggeriamo, pertanto, di eliminare tali campi inserendo nel questionario solo le richieste relative alle verifiche svolte e agli esiti delle stesse, sul modello della relazione annuale.

In relazione al concetto di “verifiche svolte dalla funzione antiriciclaggio sull'adeguatezza delle procedure AML/CFT, effettuate nel periodo di riferimento” chiediamo conferma che lo stesso faccia riferimento alle attività di controllo di secondo livello sull'adeguatezza dei controlli di primo livello al fine di accertare che essi siano svolti in linea con quanto previsto dalle procedure interne in materia di AML/CFT.

Inoltre, con specifico riferimento alle succursali di intermediari UE ed extra UE, chiediamo se le azioni correttive individuate dalla Casa Madre e rivolte alle strutture centrali (che gestiscono i processi anche per le proprie succursali) debbano essere oggetto di rilevamento ai fini del questionario, oppure se debbano essere considerate solo quelle direttamente indirizzate alle succursali.

### *Formazione*

In relazione alle voci da 29 a 32, le Istruzioni precisano che “i) devono essere considerate esclusivamente le attività formative specialistiche effettuate in presenza o tramite corsi online tenuti in tempo reale da docenti specializzati; ii) devono essere considerate le FTE impiegate nei controlli AML di primo e secondo livello”.

A tal proposito riterremmo opportuno che, con specifico riferimento alla formazione erogata agli addetti alla rete distributiva venga presa in considerazione ai fini della *survey* anche la formazione

effettuata a distanza che, per tale categoria del personale, rappresenta la forma più diffusa per l'erogazione della formazione e garantisce la medesima serietà nella verifica sul raggiungimento da parte di tali soggetti di un adeguato livello di competenze (nella gran parte dei casi, al termine della formazione, è infatti previsto un questionario mirato per attestare il grado di preparazione).

Sugeriamo dunque di limitare alle risorse impiegate nei controlli AML di secondo livello la misurazione delle attività formative specialistiche effettuate in presenza o tramite corsi online, tenuti in tempo reale da docenti specializzati.

## SEZIONE 7

Chiediamo conferma del fatto che, in presenza di gruppi italiani con succursali situate in paesi terzi, quest'ultime non debbano essere destinatarie della *survey*, essendo soggette alla vigilanza delle Autorità locali.

\*\*\*\*

Restiamo a disposizione di codesta spettabile Autorità per un confronto in relazione alle richieste sopra formulate.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
Gianluigi Gugliotta

